

Li 5. Maggio 1843.

Girato il partito sulla domanda predetta si ottengono voti segreti favorevoli 13 contrari 1 per cui il Sig. Sindaco proclama eletto al posto di sotto commissario allo Stato Civile il Sig. Enrico Venturi collo stipendio ed oneri di che nella deliberazione della Giunta del 23 Gennaio 1843.

### Seduta pubblica

Si riprende la discussione del nuovo regolamento di polizia municipale rimasto approvato nella precedente seduta fino all'articolo 35 inclusi-  
ve.

Nuovo  
Regolamento  
di Polizia  
Municipale

Dall'articolo 36 sino alla fine il regolamento predetto è approvato senza alcuna modificazione e rimane stabilito nel modo che appresso.

### Titolo I.

#### Ingresso di luoghi pubblici

È proibito nel paese di Bertaldo qualunque occupazione di suolo pubblico o d'aria pubblica. Non si potrà neppure occuparlo temporaneamente con materiali, legnami, fienili, mobili, merci, né stabilirvi banchi di commestibili o di altri generi senza averne ottenuta regolare licenza che sarà concessa dal Sindaco.

È similmente proibito di deporre o scaricare rottami, frantumi di fabbriche e immondizie fuori dei luoghi determinati dalla Giunta.

Nel giorno di fiera e mercato sarà permesso tenere fuori delle botteghe banchi per la vendita delle mercanzie purché tali banchi non occupino uno spazio maggiore di 80 Centimetri partendo dal muro dei fabbricati.

Sotto qualunque pretesto non potranno essere occupati né impediti gl'ingressi nelle Case, botteghe, finestre ec, né potranno essere appoggiati banchi o altro alle Case senza il permesso dei proprietari.



Li 5. Maggio 1873.

Art. 5.

In tempo di fiera o di mercato non è permesso la circolazione dei Carretti per la vendita di merci.

Art. 6.

La vendita dei cereali ed erbaggi in tempo di fiera e mercato sarà fatta nella metà della piazza Solferino che confina colla Strada provinciale, sempre però due metri entro i Capitelli.

Nell'altra metà di detta piazza, sarà permessa la vendita degli animali nei soli giorni di mercato, e nei giorni di fiera la vendita di detti animali dovrà farsi nella piazza dei Macelli.

Tutti gli altri generi potranno vendersi in qualunque parte del paese torni più comodo ai compratori e venditori ad eccezione della Via del Canto, salvo l'osservanza delle norme prescritte.

Art. 7.

Sul luogo dei lavori durante l'ingombro delle macerie e dei ponti dovrà tenersi in tempo di notte un fanale acceso a carico del proprietario o dell'intraprendente dei lavori, e di più formarvisi un riparo se sulla Via o piazza vi fossero scavi anche superficiali in causa dell'intrapreso lavoro.

Art. 8.

Non è permesso lasciare sulle Vie e piazze del paese carri, carrette, barrocci ed altri veicoli oltre al tempo necessario pel carico e scarico, e dovrà sempre avervi cura che non sia impedito il libero passaggio.

Art. 9.

Le licenze per occupazione di suolo pubblico si hanno per nulle, e come non avvenute, quando non sieno osservate le condizioni alle quali la licenza stessa è stata subordinata, e cessa pure l'efficacia della medesima, quando dopo essersi cominciato a farne uso, ne sia stato desistito per il tempo di giorni cinque, salvo il caso di forza maggiore nel quale il Sindaco potrà protrarne la durata.

Sarà sempre obbligo del concessionario rimettere le cose nello stato primiero e non adempiendo vi sarà ciò fatto a sue spese per cura dell'Autorità municipale.



Li 5. Maggio 1873.

Art. 5.

In tempo di fiera o di mercato non è permesso la circolazione dei Carretti per la vendita di merci.

Art. 6.

La vendita dei cereali ed erbaggi in tempo di fiera e mercato sarà fatta nella metà della piazzetta Salferino che confina colla Strada provinciale, sempre però due metri entro i Capitelli.

Nell'altra metà di detta piazzetta, sarà permessa la vendita degli animali nei soli giorni di mercato, e nei giorni di fiera la vendita di detti animali dovrà farsi nella piazzetta dei Macelli.

Tutti gli altri generi potranno vendersi in qualunque parte del paese torni più comodo ai compratori e venditori ad eccezione della Via del Canto, salvo l'osservanza delle norme prescritte.

Art. 7.

Sul luogo dei lavori durante l'ingombro delle macerie e dei ponti dovrà tenersi in tempo di notte un fanale acceso a carico del proprietario o dell'intraprendente dei lavori, e di più formarvisi un riparo se sulla Via o piazzetta vi fossero scavi anche superficiali in causa dell'intrapreso lavoro.

Art. 8.

Non è permesso lasciare sulle Vie e piazzette del paese carri, carrette, barrocci ed altri veicoli oltre al tempo necessario pel carico e scarico, e dovrà sempre avervi cura che non sia impedito il libero passaggio.

Art. 9.

Le licenze per occupazione di suolo pubblico si hanno per nulle, e come non avvenute, quando non sieno osservate le condizioni alle quali la licenza stessa è stata subordinata, e cessa pure l'efficacia della medesima, quando dopo essersi cominciato a farne uso, ne sia stato desistito per il tempo di giorni cinque, salvo il caso di forza maggiore nel quale il Sindaco potrà protrarne la durata.

Sarà sempre obbligo del concessionario rimettere le cose nello stato primiero e non adempiendo vi sarà ciò fatto a sue spese per cura dell'Autorità municipale.



Li 5 Maggio 1873

Art. 10.

E' vietato ai conduttori di veicoli e di bestie di abbandonare anche momentaneamente nell'interno del paese i loro animali, di legarli lungo le vie e piazze pubbliche, come pure di pulire, ferrare ecc dette bestie in luoghi pubblici.

## Titolo II.

### Nettezza pubblica

Art. 11.

Tutti i generi che possono facilmente inbrattare come olii, carni, farine e carbone, debbono tenersi nell'interno delle botteghe.

Art. 12.

Non è permesso di stendere pelli, tele, panni ed altre cose nelle vie e piazze, non che sulle finestre e balconi prospicienti lungo le vie della Vittoria, del Canto, Donacato, del Molino, Ferruccio, sulla Piazza Solferino e sulle siepi poste lungo le vie pubbliche.

Art. 13.

E' vietato di guastare e insudiciare i muri esterni delle Case ed altri edifici, come pure i loro serrami.

Art. 14.

E' proibito gettare nelle vie e piazze acque, lorde domestiche ed avanzi di qualsivoglia natura.

Art. 15.

Nelle strade interne del paese non è permesso di orinare che nei pubblici Orinatori ed è proibito di farvi qualunque altra immondizia corporale.

Art. 16.

Nella Stagione invernale sarà ciascuno obbligato, per tutta la estensione della Casa che abita, a spalare e spazzare la neve tosto che abbia cessato di cadere e di ammassarla rasente il marciapiede, o un metro lontano dalla Casa nelle vie ove il marciapiede non esiste.

Art. 17.

Nel paese di Certaldo è proibito lasciar vagare nelle pubbliche vie e piazze anatre, polli, maiali ed altri simili animali.

Art. 18.

Nei pubblici lavatoi è proibito lo spurgare oggetti capaci di tingere, macchiare e corrompere l'acqua, o di estrarla con recipienti che non sieno perfettamente mondi.



Li 5. Maggio 1873.  
Titolo III  
 Sanità pubblica

- Art. 19. È proibito di vendere o ritenere alimenti e bevande guaste e dannose.
- Art. 20. Tale proibizione si estende ad ogni sorta di frutti ed erbaggi quando questi sieno riconosciuti guasti o di cattiva qualità. Tutti questi generi saranno sequestrati per ordine dell' autorità Comunale; però se potranno essere in qualche modo adoprati innocuamente, saranno restituiti ai proprietari previe le dovute cautele.
- Art. 21. Il proprietario o tenentario di una bestia bovina o suina morta naturalmente, o fatta uccidere per malattia, deve immediatamente darne avviso al Sindaco, il quale dopo averne fatta eseguire la visita, o ne ordinerà l' interramento a spese del proprietario, o ne permetterà la vendita a seconda dei casi e previo parere dei periti.
- Art. 22. Nessuno potrà vendere, smerciare, o comunque cedere ad uso di alimento le carni di animali di qualsiasi specie che non sieno stati visitati dal Veterinario Comunale o da altro perito a ciò delegato dal Sindaco.
- Art. 23. Le carni tutte ed i visceri degli animali di qualunque specie dovranno esser muniti del bollo Sanitario, e verranno smerciate per ultime le parti ove esiste il bollo stesso.
- Art. 24. Coloro che apponessero alle carni bolli levati da altri animali uccisi e già venduti, o in qualsiasi altro modo cercassero di falsificarlo, andranno soggetti alle pene di polizia oltre il sequestro delle carni, salvo le maggiori pene portate dal Codice penale ove ne sia il caso.
- Art. 25. L' Autorità Comunale, in qualunque tempo ed ora potrà fare visitare i locali degli esercenti, i generi di commercio, come pure gli utensili, per accertarsi delle loro buone qualità.



Li 5. Maggio 1873.

È proibito guastare l'acqua dei pozzi e fontane pubbliche.

L'acqua dei pozzi e fontane pubbliche essendo destinata agli usi domestici di tutta la popolazione ed al beveraggio dei bestiami, resta proibito di estrarne in quantità e servirsi della medesima per lavare legni e bestie vacche, per i bisogni di fabbriche, filande, concie, o di qualunque lavorazione senza il preventivo permesso dell'autorità comunale.

Il Sindaco in caso di siccità potrà proibire l'estrazione dell'acqua per uso degli animali.

Entro il paese di Bertaldo è proibito tenere permanentemente in stalle gli animali bovini suini, pecorini e caprini.

Sarà però permesso tenere la mucca e la capra per uso del latte.

Le stalle che sono entro il paese per gli animali da tiro e da soma e quelle degli animali di che nell'articolo precedente, devono essere mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell'aria circostante non resti alterata dalle esalazioni dei letami.

Ogni edificio pubblico o privato dovrà avere le latrine proporzionate al numero delle persone che vi abitano, costruite e disposte in modo da non rendere infette le abitazioni, i pozzi e le sorgenti d'acqua potabile.

Nel paese è proibito gettare immondizie corporali in qualunque luogo aperto sia pure negli orti e campi privati.

Le acque impure derivanti da usi domestici debbono essere versate nelle latrine o portate fuori dalle case e condotte a qualche pubblica cloaca mediante canali coperti.

Resta proibito costruire fogne e pozzi neri a distanza minore di quattro metri dai pozzi di acqua potabile, a meno che non si faccia constare l'impossibilità di collocarli altrove, in questo caso



Li 5. Maggio 1873.

dovranno essere costruite in modo da non dar luogo ad alcuna filtrazione.

Art. 33.

Nell'interno del paese sono proibiti i depositi di letami, scopatura, acque e materie insalubri. L'esportazione in campagna di tali materie dovrà eseguirsi con recipienti costruiti in modo che non se ne disperda per le vie o più che la più piccola quantità. Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, la rimozione delle suddette materie è vietata e vietata dalle ore sei antimeridiane alle sei pomeridiane, e negli altri mesi dalle ore nove antimeridiane alle tre pomeridiane.

Art. 34.

Dovendosi spargere letame di recente estratto dai pozzi neri e dalle fogne in campi vicini all'abitato ed alle pubbliche vie, sarà obbligo dei proprietari di farne praticare subito lo interrimento, onde evitare che per l'azione del Sole se ne sviluppino miasmi nocivi agli abitanti o passeggeri.

Art. 35.

I così detti lettucci dei bachi da seta devono essere trasportati in campagna nelle ore e colle cautele prescritte all'articolo 33, e colle medesime cautele devono essere trasportati i così detti baccani.

Art. 36.

È proibito in occasione della trattura della seta di eseguire la lavatura e macerazione degli stracci dentro l'abitato e in vicinanza di esso, come pure di fare scorrere sul terreno acque o fondate delle caldaie.

Art. 37.

Lo spurgo dei pozzi neri e latrine, dovrà essere eseguito sempre in tempo di notte dalle ore 11, 30 pomeridiane alle 4 antimeridiane.

Art. 38.

Gli edifici destinati ai diversi culti saranno provvisti proporzionalmente di mezzi di ventilazione e di egresso.

Art. 39.

I medici condotti, ed i medici esercenti liberi, allorchè si sviluppino alcune speciali malattie nel territorio del Comune, che vi durano lungamente, ricompariscono a periodi regolari, o sono limitate ad una determinata località, o quando



Li 5. Maggio 1873.

Si manifesta nel Comune una malattia che assale nel medesimo tempo o con breve intervallo grande quantità di persone, e si diffonde rapidamente all'intorno, ne daranno immediatamente avviso al Sindaco, il quale convocherà tosto la Commissione municipale di Sanità, onde, uditi gli esponenti e prese le opportune notizie, vegga se vi sono provvedimenti immediati da prendere nell'interesse della pubblica incolumità e per arrestare possibilmente la malattia.

Art. 40.

Ogni qual volta risulti alla Commissione municipale di Sanità che nel Comune una casa o porzione di essa sia in tali condizioni di immondizia da riuscire di fomite d'insalubrità, e ritenga che l'imbiancare i muri, il nettare la o il disinfettarla in qualunque modo possa concorrere a prevenire o ad impedire la propagazione della malattia dominante, si potrà ordinare dal Sindaco il nettamento, l'imbiancamento, o lo spurgo di tutte le parti esterne, e in quelle interne che servono di comune accesso agli inquilini, come cortili, anditi, scale ecc. a spese del proprietario.

In tali casi si osserverà il disposto dell'articolo 51 del Regolamento Governativo in data 8. Giugno 1865 R. 2322.

Art. 41.

Qualora scorra infruttuosamente il termine che a tale effetto gli verrà prefisso il Sindaco farà eseguire i lavori giudicati necessari d'ufficio.

Art. 42.

In primavera ed in autunno ordinariamente e straordinariamente quando si è ordinato dalle Autorità superiori sarà praticata nel Comune la vaccinazione pubblica gratuita nei giorni e nei luoghi che verranno indicati dal Sindaco con pubblico avviso in ogni Sezione del Comune stesso.

Art. 43.

È debito dei Vaccinatori di curare la scelta dei bambini vacciniferi, estendendo le loro inda



Li 5. Maggio 1873.

gini, oltre che alla costituzione fisica di questi, ed alla loro immunità da ogni malattia, anche ai genitori loro, e di accertarsi che i medesimi non presentino sintomi di morbi diatesigici, o d'altre affezioni d'indole contagiosa o comunque trasmissibile.

Art. 44. I Medici. Chirurghi condotti avranno cura speciale della disinfezione delle Camere nelle quali avessero abitato o fossero morti malati di vaiuolo o d'altra malattia epidemica o contagiosa e prescriveranno un diligente espurgo delle biancherie che servirono per il malato.

Art. 45. Veglieranno altresì col più scrupoloso rigore all'accertamento della inoculazione subita dai fanciulli ammettendi alle Scuole Comunali.

Art. 46. I proprietari, i detentori di bestiame ed anche i semplici custodi, e particolarmente i veterinari ed i Medici Condotti denunzieranno al Municipio quei casi di malattia negli animali la cui natura potesse sospettarsi contagiosa ed epizootica.

Art. 47. Nelle Farmacie, Drogherie e Bestiellerie ogni vaso o recipiente destinato a contenere sostanze venefiche dovrà portare a caratteri ben distinti ed in luogo ben visibile la parola Veleno.

Art. 48. È obbligato ciascuno di denunziare i cani o gli altri animali di qualunque specie nei quali siensi manifestati i sintomi di rabbia, od anche soltanto tali che ne facciano presumere lo sviluppo.

Art. 49. Qualora altri animali domestici siano stati morsi o morsi da un cane rabbioso o sospetto di rabbia, o da un'altra bestia qualsiasi in eguali condizioni, devono immediatamente isolarsi dai sani, tenersi in osservazione, e sottoporsi alla cura di un Veterinario, qualora il proprietario non si risolva a farli uccidere.

Art. 50. I bovini, i cavalli e l'altro bestiame da macello in genere non potrà esser venduto che quattro





Li 5. Maggio 1843.

mesi dopo dell'avvenuta morsicatura.

Art. 51.

Gli animali morsicati potranno però essere, durante questo tempo, impiegati nei lavori agricoli, ma in vicinanza del luogo di loro ordinaria dimora, e non sarà permesso di far lunghi viaggi con essi.

Art. 52.

I cadaveri di persone morte di malattie contagiose, o comunque trasmissibili, verranno trasportati direttamente dalla propria abitazione al pubblico Cimitero senza accompagnamento di altre persone, tranne quelle indispensabili pel loro trasporto.

Art. 53.

I cadaveri delle persone morte di malattia comune non potranno essere lasciati nelle Chiese oltre il tempo strettamente necessario al compimento delle esequie.

Art. 54.

Qualora sian già manifestati i segni della putrefazione, il cadavere non dovrà essere deposto nella Chiesa, ma si potrà soltanto concedere dal Sindaco che il carro mortuario o la bara vi si fermi davanti alla porta per l'adempimento delle Cerimonie religiose, ritenuto che in nessun caso tale fermata eccederà i 20 minuti.

Art. 55.

Il trasporto dei cadaveri deve esser fatto sempre in casse o bare coperte, e nell'interno del paese deve eseguirsi nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto da un'ora avanti il tramontare del Sole alle sette antimeridiane e negli altri mesi da un'ora prima del tramontare del Sole fino alle ore nove antimeridiane, salvo i casi eccezionali da verificarsi dal pubblico Ufficiale Sanitario.

I cadaveri delle bestie morte di malattia dovranno essere trasportati nelle ore medesime.

Art. 56.

L'erbe che nascono entro i Cimiteri debbono essere miste a carico del becchino e divi abbruciate, essendone assolutamente vietata la vendita, l'esportazione dal Cimitero.



Li 5. Maggio 1873.

## Titolo IV

### Politica ed edilizia

Art. 57.

Chiunque vuole costruire una fabbrica, ampliarla, ridurla o eseguire qualsivoglia lavoro lungo una Via comunale o vicinale deve domandarne permesso all' Autorità Municipale.

Art. 58.

E' in facoltà del Municipio di ordinare ai proprietari di stabili situati in Certaldo di fare o restaurare le facciate delle case, intonacare i muri degl' orti e giardini che fronteggiano il pubblico suolo quando quelli o questi sieno ridotti in condizioni inconvenienti e indecorose.

Art. 59.

E' in facoltà dell' autorità Comunale di far disappare le facciate delle case poste in Certaldo quando le medesime sieno riconosciute indecorose o sconvenienti.

Art. 60.

Il mantenimento della numerazione delle Case è a carico dei proprietari delle fabbriche.

Art. 61.

Le acque che dai tetti degli stabili cadono sul pubblico suolo dovranno essere incanalate fino a terra. Ai proprietari di stabili che non incanaleranno le acque sarà dall' autorità Comunale assegnato un termine non minore di giorni quindici nè maggiore di mesi tre, scorto il quale senza che sia eseguito l'incanalamento, il proprietario dello Stabile incorrerà nella pena inflitta per la trasgressione ed il lavoro sarà fatto a conto di esso dal Comune.

Simile procedimento sarà tenuto per i lavori descritti nell' articolo 58.

Art. 62.

Le porte da costruirsi, modificarsi o rimuoversi nei fabbricati entro il paese, devono aprirsi verso l'interno e non possono avere alcuno sporto, rialzo o gradino fuori della linea del muro sotto pena della demolizione dell' opera eseguita e di farla ridurre a carico del proprietario.



Li 5. Maggio 1843.

Art. 63.

Le porte delle case e botteghe già costruite che si aprono all'esterno devono essere fissate al muro con catenelle e devono essere tenute in modo da non ingombrare il pubblico suolo.

Art. 64.

Nessuna sporgenza anche amovibile che aggetti più di quindici Centimetri può esser fatta fino all'altezza di metri due dal piano Stradale. — Quelli che già esistessero dovranno essere rimossi entro mesi sei dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 65.

Il Sindaco ha facoltà di fare immediatamente levare quei cartelli destinati ad indicare la vendita di Oggetti o generi od esercizi di professioni, mestieri ed arti, quando questi non siano convenienti si per la locuzione e dimentione.

### — Titolo V —

#### Disposizioni per tutelare la pubblica incolumità

Art. 66.

I proprietari di fabbricati dovranno mantenere in buono stato i tetti, cornicioni, terrasthi e simili in modo che sia allontanato qualsivoglia pericolo di caduta di tegole, latere, pietre ed altro.

Art. 67.

È proibito tenere vasi di fiori ed altri oggetti simili sui balconi e finestre quando non siano bene assicurati.

Art. 68.

Nessun palco per feste pubbliche, spettacoli, giuochi o rappresentanze, costruito sul suolo pubblico e sul privato potrà essere aperto al servizio del pubblico senza che l'Ingegnere Comunale ne abbia verificata la solidità.

Nel caso di nuovi muramenti, di restauri di fabbriche, di ripulitura di tetti, dovranno collocarsi nella via sottostante due o più segnali che avvertano i viandanti del pericolo.

Art. 69.

È proibito di accendere il fuoco nelle pubbliche vie e piazze salvo il disposto dell'art. 90 della legge di pubblica Sicurezza.



Li 5. Maggio 1873.

- Art. 70. Nessun proprietario o inquilino potrà tenere nella propria Casa od altro luogo qualunque che retti nell'interno del paese un ammatto di paglia o di fieno che in complesso superi il peso di chilogrammi tremila od un ammatto di legna superiore a trecento fascelli.
- Art. 71. A distanza minore di metri cinquanta dall'abitato nessuno potrà fare un ammatto di legna superiore a trecento fascelli.
- Art. 72. Nei giorni di fiera è proibito il transito delle vetture e delle bestie nel tratto di strada dalla Casa di Michele Signorini all'incontro di Via del Santo.
- Art. 73. Nei luoghi pubblici è proibito lanciar palle di neve pietre ed altri oggetti atti ad offendere le persone, ed è pure proibito rompere i cristalli delle finestre, vetrine e lampioni sia pubblici che privati.
- Art. 74. Nelle vie e piazze pubbliche è proibito di giocare alla ruota, alla palla, alle bocce e simili. Le località per tali giochi saranno destinate dalla Giunta Municipale.
- Art. 75. A distanza di metri mille dai Borghi e Paese, di metri quattrocento dalle case isolate o di metri dugento dalle vie pubbliche non è permesso stabilire fabbriche di polvere pirica. Per la concessione dell'attuazione di dette fabbriche saranno osservate le prescrizioni delle vigenti leggi.
- Art. 76. Ai conduttori a mano di barroccini o di qualunque altro veicolo è proibito sia di spingerli velocemente, sia di mandarli con le stanghe in avanti quando percorrono le strade e piazze del paese.
- Art. 77. Tutti i carri e veicoli senza molle nell'attraversare il paese dovranno camminare al passo, ed i conduttori dei medesimi dovranno scendere dai rispettivi veicoli e condurre a mano le proprie bestie.



Li 5. Maggio 1843.

Tutti i veicoli con molle nell'attraversare il paese dovranno camminare o al passo o di un trotto moderato.

Chiunque intenda di far commercio di petrolio o di altri Oli facilmente infiammabili dovrà farne la dichiarazione alla Segreteria Comunale, indicando la località dove intende esercitare tale commercio.

I Magazzini destinati al deposito di detti Oli e di alcool dovranno essere a volta di solida costruzione e lontani almeno dieci metri da fornai, forni, fuorne e simili stabilimenti.

Ad illuminare i suddetti Magazzini è assolutamente proibito d'impiegare altro mezzo che la così detta lanterna cieca o lampada di Sicurezza.

Nelle botteghe destinate alla rivendita del petrolio è assolutamente proibito di tenerne in quantità maggiore a litri cinquanta e dovrà essere tenuto entro vasi metallici i quali dovranno essere collocati nel luogo meno esposto del Negozio, rivestiti di muratura, con un interstizio di dieci centimetri di sabbia e provvisti per l'estrazione di un rubinetto perfettamente otturante.

In tali botteghe è proibito fare uso di lumi a fiamma scoperta.

Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto è proibita la libera circolazione dei cani nel qual tempo dovranno condursi a mano.

I Cani trovati in contravvenzione del precedente articolo saranno presi e custoditi a cura del Municipio per soli cinque giorni nei quali il proprietario potrà reclamarli, previo il rimborso delle spese o uorte pel mantenimento e custodia oltre la pena per la trasgressione. Scorsi i cinque giorni senza che siano stati reclamati i cani come sopra saranno uccisi o venduti a beneficio del Comune.

Segue Titolo VI



Li 5. Maggio 1873.

## Titolo VI

## Disposizioni per la pubblica moralità

Art. 85. È proibito commettere in pubblici atti indecenti, bestemmiare e tenere discorsi osceni.

Art. 86. È similmente proibito di maltrattare in modo inumano le bestie di qualunque specie.

Art. 87. Resta rigorosamente vietato lasciar vaganti le cagne nei tempi del loro accoppiamento.

Art. 88. Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite con le pene di polizia sancite dal Codice penale a termini dell'articolo 146 della Legge Comunale e provinciale, osservate per l'accertamento le norme prescritte dagli articoli 147, 148 e 149 della legge stessa quando però non cadano sotto la sanzione delle leggi penali.

Art. 89. Il presente Regolamento andrà in vigore un mese dopo la definitiva pubblicazione.

Credito col  
Comune di  
Montaione

Il Sig Sindaco significa al Consiglio che il Comune di Montaione è debitore di questo Comune di L. 3500 che doveva averci pagato fino dal 10. Agosto 1871.

322.

Visto li 13. Maggio 1873.

Che ad onta delle premure fatte non fu possibile ottenere il pagamento di detta somma all'epoca stabilita, e solamente sul principio di Aprile ora decorso il Sig Sindaco di Montaione promise di pagare immancabilmente nel 14. del mese stesso. Si credeva che il prefato Sig Sindaco avrebbe mantenuta la data parola e si contava di avere in cassa per quel giorno la somma suddetta, allorquando una lettera particolare scritta dal medesimo in data 12. Aprile, faceva sentire che non poteva altrimenti pagare come aveva promesso pel 14 e che avrebbe però estinto il suo debito pel 21 di detto mese di Aprile. Fu creduta cosa ben fatta l'accordare anche questa proroga, sia perchè il tempo che ci si chiede